

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

SOMMARIO

Pag. 04	CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’
Pag. 04	Articolo 1 - Il servizio di Polizia Rurale
Pag. 04	Articolo 2 – Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale
Pag. 04	Articolo 3 - I soggetti addetti alla gestione del servizio di Polizia Rurale
Pag. 05	Articolo 4 - Modalità di espletamento del servizio
Pag. 05	Articolo 5 - Provvedimenti di Polizia Rurale
Pag. 06	CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA
Pag. 06	Articolo 6 – Conduzione di armenti e greggi
Pag. 06	Articolo 7 – Pascolo su aree pubbliche e private
Pag. 07	Articolo 8 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
Pag. 07	Articolo 9 - Pascolo abusivo
Pag. 07	Articolo 10 - Custodia degli animali pascolanti
Pag. 07	Articolo 11 - Pascolo notturno
Pag. 08	Articolo 12 – Transitò del bestiame
Pag. 08	Articolo 13 - Caccia e pesca
Pag. 08	CAPO III CASE COLONICHE
Pag. 08	Articolo 14 - Costruzione di case coloniche
Pag. 09	Articolo 15 - Igiene delle case coloniche
Pag. 09	Articolo 16 - Incameramento delle acque piovane
Pag. 09	Articolo 17 – Abbeveratoi e fontane
Pag. 10	Articolo 18 – Pozzi per l’irrigazione
Pag. 10	Articolo 19 – Stalle
Pag. 11	Articolo 20 – Concimaie
Pag. 11	Articolo 21 - Trasporto di letame
Pag. 12	CAPO IV FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE
Pag. 12	Articolo 22 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Pag. 13	Articolo 23 - Spurgo di fossi e canali e taglio
Pag. 14	Articolo 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi
Pag. 14	Articolo 25 - Recisioni di rami protesi e radici
Pag. 14	Articolo 26 – Aratura dei terreni
Pag. 15	Articolo 27 - Canali ed altre opere consortili
Pag. 15	CAPO V MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA
Pag. 15	Articolo 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
Pag. 16	Articolo 29 - Uso di fertilizzanti

Pag. 16	Articolo 30 - Cartelli per esche avvelenate
Pag. 17	CAPO VI DETENZIONE DI ANIMALI
Pag. 17	Articolo 31 - Obbligo di registrazione e distanze dal perimetro urbano
Pag. 19	Articolo 32 – Cani e gatti
Pag. 19	Articolo 33 – Custodia degli animali
Pag. 19	CAPO VII MALATTIE DEL BESTIAME
Pag. 19	Articolo 34 - Obbligo di denuncia
Pag. 20	Articolo 35 - Isolamento per malattie contagiose
Pag. 20	Articolo 36 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
Pag. 20	Articolo 37 - Igiene degli animali nelle stalle
Pag. 21	CAPO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE
Pag. 21	Articolo 38 - Transito di mezzi cingolati
Pag. 21	Articolo 39 - Tutela delle strade comunali e vicinali extraurbane
Pag. 22	CAPO IX TERRENI INCOLTI
Pag. 22	Articolo 40 - Pulizia e sfalcio dei terreni incolti
Pag. 23	CAPO X RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI
Pag. 23	Articolo 41 - Culture agrarie - Limitazioni
Pag. 23	Articolo 42 – Accensione fuochi
Pag. 24	Articolo 43 – Spegnimento degli incendi
Pag. 25	CAPO XI SANZIONI
Pag. 25	Articolo 44 – Accertamento delle violazioni
Pag. 25	Articolo 45 - Solidarietà
Pag. 25	Articolo 46 – Importo delle sanzioni
Pag. 26	Articolo 47 – Sanzioni amministrative accessorie
Pag. 26	Articolo 48 – Reiterazioni delle violazioni
Pag. 27	Articolo 49 - Proventi
Pag. 27	CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Pag. 27	Articolo 50 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Articolo 1 - Il servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio Comunale la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità nonché interventi di gestione ambientale nelle aree di tutela paesaggistica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo – rurale e/o paesaggistico. Le disposizioni ivi contenute si applicano anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo - rurale.

2. L'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento viene disciplinato compatibilmente con la tutela attiva dell'ambiente, l'attività produttiva agricola e l'insediamento abitativo.

Articolo 3 - I soggetti addetti alla gestione del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Polizia Venatoria, dell'Arpat e del Ministero dell'ambiente, il servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente.

Articolo 4 - Modalità di espletamento del servizio

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia municipale.
3. All'infuori dei casi di flagrante reato gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati od abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.
4. Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al locale Ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli articoli 707 e 708 del C.P. e siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Articolo - 5 Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale e regolamentare vigente sono adottate dal Responsabile del 6° Settore del Comune.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

CAPO II PASCOLO - CACCIA – PESCA

Articolo 6 – Conduzione di armenti e greggi

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
2. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
3. Le moltitudini di animali di cui ai precedenti commi non possono sostare sulle strade e, di notte devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

Articolo 7 – Pascolo su aree pubbliche e private

1. Per il pascolo su terreni demaniali comunali, occorre il preventivo permesso della competente Autorità Comunale previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.
2. Per il pascolo su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso di ciascun proprietario.
3. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

Articolo 8 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00, pagamento in misura ridotta pari a € 150,00

Articolo 9 - Pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924 Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Articolo 10 - Custodia degli animali pascolanti

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 11 - Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 12 – Transito del bestiame

1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

2. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, è vietato il transito di greggi e armenti nel centro abitato

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

Articolo 13 - Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

CAPO III CASE COLONICHE

Articolo 14 - Costruzione di case coloniche

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 15 - Igiene delle case coloniche

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile.
2. Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case di abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.
3. Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
4. I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc.
5. E' vietato ammuccchiare e lasciare giacere i rifiuti di qualsiasi genere in prossimità dell'abitazione.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 16 - Incameramento delle acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e di quelle provenienti da pozzi o cisterne.

Articolo 17 – Abbeveratoi e fontane

1. le acque delle fontane, delle vasche e gli abbeveratoi pubblici non possono essere sporcate
2. È vietato:
 - a) lavare in essi il bucato;
 - b) introdurre oggetti di qualsiasi specie;
 - c) il lavaggio degli animali nelle vicinanze;

d) la pulizia e il lavaggio dei veicoli, anche agricoli.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 18 – Pozzi per l'irrigazione

1. Nella costruzione di pozzi occorre:

a) l'autorizzazione della competente Autorità per la ricerca della falda acquifera e per ogni utilizzazione dell'acqua ricavata;

b) una Dichiarazione di Inizio Attività, secondo la normativa edilizia, alla competente Autorità Comunale per la trivellazione del terreno.

2. I pozzi e le cisterne devono avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

3. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

Articolo 19 – Stalle

1. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiale ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, di facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni o lavature. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.

2. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito non inzaccherato di sterco o altro materiale.

3. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 20 – Concimaie

1. Le concimaie devono distare almeno 25 (venticinque) metri dalle abitazioni dalle strade, 40 (quaranta) metri dai confini e 50 (cinquanta) metri dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi d'acqua potabile e da condutture di acqua potabile.

2. Le concimaie devono essere costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti.

3. Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna se a carattere temporaneo per concimazione ed a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 21 - Trasporto di letame

1. Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché, con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.

3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con carri coperti da apposito telone fissato alle sponde.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

CAPO IV FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Articolo 22 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché non permanenti, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. E' fatto obbligo ai medesimi la manutenzione dei fossi adiacenti le loro proprietà al fine del regolare deflusso delle acque. Il Sindaco può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.
3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.
4. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva.
5. Lo scarico o l'estrazione di materiali di qualunque genere, nell'alveo dei corsi d'acqua, deve essere autorizzato dall'autorità competente.
6. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00

Articolo 23 - Spurgo di fossi e canali e taglio

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. Oltre quanto previsto dal comma 1, i proprietari e i conduttori di terreni sul territorio comunale dovranno provvedere entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alle seguenti operazioni:

a) taglio delle erbe sulla riva dei fossi o capi-fossi, botri ecc,

b) ripulitura degli argini degli stessi fossi o capi-fossi, botri ecc

c) scavo e livellamento dei fossi di scolo, ripulitura dei tombini, degli attraversamenti sotto strada, dei ponticelli e di quant'altro possa impedire il deflusso delle acque meteoriche;

d) ricostruzione o realizzazione di nuovi fossi di scoli al fine di mantenere un'idonea capacità di scorrimento delle acque e di regolarne il deflusso. I fossi dovranno avere un decorso trasversale alla pendenza dei terreni, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

3. I proprietari e i conduttori di terreni sul territorio comunale dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) allargare ed approfondire idoneamente i fossi di scolo, nel caso in cui questi fossi siano

incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa;

b) eseguire le lavorazioni dei terreni seminativi nudi o arborati nel senso del minor pendio;

c) garantire che i fossi di scolo livellari trasversali alla pendenza massima del versante abbiano una profondità doppia di quella di aratura e si trovino ad una distanza idonea allo smaltimento delle acque e comunque non superiore a 25 metri;

d) non trasformare terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

4. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche è fatto divieto ai proprietari o conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali, ciglionamenti e terrazzamenti.

5. Nelle sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostruire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6. Il materiale derivante dalla falciatura di erbe e dalla potatura delle piante dovrà essere immediatamente allontanato e smaltito nei modi previsti dalla legge.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00, pagamento in misura ridotta pari a € 150,00

Articolo 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali valgono le norme stabilite dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.
3. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

Articolo 25 - Recisioni di rami protesi e radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a recidere i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.
2. I proprietari di alberature e siepi che fuoriescono dalle loro proprietà sono tenuti a mantenere pulito il suolo pubblico e le sedi stradali e quindi a rimuovere tempestivamente da tali sedi foglie, ramaglie e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle acque.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

Articolo 26 – Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, devono formare lateralmente a queste, una capezzagna di almeno metri 4 (quattro), da utilizzare per lo spostamento della macchina agricola o qualsiasi altro mezzo o animale, in modo

da non arrecare danno alle strade medesime, alle ripe, ai fossi ai capofossi ed ad ogni altro manufatto teso all'allontanamento delle acque meteoriche.

2. E' vietata qualsiasi tipo di lavorazione, quando questa a causa di vento o altro, alza delle consistenti nubi di polvere che invadono abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00, pagamento in misura ridotta pari a € 150,00

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00, pagamento in misura ridotta pari a € 25,00

Articolo 27 - Canali ed altre opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

2. Il personale dei Consorzi di Bonifica o loro incaricato, per esigenze operative, può accedere alla proprietà privata nella fascia limitrofa ai corsi d'acqua o canali di competenza consortile per effettuare, anche con mezzi meccanici, gli interventi di manutenzione di propria competenza.

CAPO V MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Articolo 28 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il

territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti;

b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

2. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse. Nei casi di trattamenti di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 ml (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva. L'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".

Articolo 29 - Uso di fertilizzanti

1. L'uso di fertilizzanti o ammendanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza eventualmente previste dalle vigenti normative da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi. Nel caso di somministrazione di materia fecale o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza, la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento tramite appropriate lavorazioni del terreno.

Articolo 30 - Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate o altri prodotti nocivi a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o

agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile. Tali prodotti devono essere utilizzati nel rispetto delle loro prescrizioni d'uso.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00.

CAPO VI DETENZIONE DI ANIMALI

Articolo 31 - Obbligo di registrazione e distanze dal perimetro urbano

1. Chiunque detiene animali di specie bovina, suina, ovi-caprina, equina, struzzi e animali da cortile (pollame, palmipedi, conigli, piccioni, faraone, ecc.) deve essere registrato presso la U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Az. U.S.L..

2. La detenzione di animali di qualunque genere è consentita al di fuori del perimetro urbano, a condizione che i ricoveri, paddock, tettoie, recinti nei quali sono allocati gli animali siano posti alle distanze minime seguenti:

a) allevamenti familiari

- 25 m da abitazioni, 10 m da confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 m;
- per le concimaie di tali allevamenti (se previste) deve essere prevista una distanza di 50 m da abitazioni, confini, strade di pubblico passaggio, spazi di uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 m.

b) allevamenti produttivi

- 500 m dal centro urbano, confini, strade di pubblico passaggio, spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 m.
- per le concimaie di tali allevamenti deve essere prevista una distanza minima di 500 m dal centro urbano, confini, strade di pubblico passaggio,

spazi ad uso pubblico; per le abitazioni dei proprietari o degli aventi in uso le strutture, deve essere prevista una distanza minima di 25 m.

3. Nella fase di localizzazione di tali strutture dovranno essere valutati i parametri che possono determinare una maggiore molestia (numero capi, venti dominanti, temperature, esposizione, conformazione del terreno, ecc.) e le tecniche che saranno adottate per limitare le emissioni odorigene, al fine di poter richiedere distanze maggiori di quella minima sopra citata.

4. All'interno del perimetro urbano possono essere detenuti solo animali di bassa corte (pollame, palmipedi, conigli, piccioni, faraone, ecc.), tenuti in condizioni igienico-sanitarie idonee, dettate dai competenti servizi della azienda U.S.L. e comunque per un indice complessivo determinato dalla presenza degli animali non superiore a 20, calcolato secondo gli indici unitari della Tab. 1.

Tabella 1

Faraona	2
Pollo	2
Palmipede	6
Coniglio	2
Piccione	0,4 con un massimo di 25 capi
Tacchino	6
Suino	30
Bovino	50
Struzzo	30
Equino	50
Ovino, Caprino	30

5. Ai sensi della presente regolamentazione si definisce allevamento familiare quello in cui l'indice complessivo determinato dalla presenza degli animali sia non superiore a 60, calcolato secondo gli indici unitari di cui alla suesposta Tab. 1.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett.a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett.b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00, pagamento in misura ridotta pari a € 150,00

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

Articolo 32 – Cani e gatti

1. All'interno del perimetro urbano è consentita la detenzione di cani e gatti da tenere nelle condizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti e dal vigente Regolamento comunale di tutela degli animali.

Articolo 33 – Custodia degli animali

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

2. I cani di media e grossa taglia, quando si trovano in luogo pubblico o di uso pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio o muniti di museruola

3. I proprietari di cani e/o le persone che a qualsiasi titolo li conducono devono provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi ecc.

4. Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni.

5. I cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare adottando le dovute cautele al fine di evitare danni a persone.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

CAPO VII MALATTIE DEL BESTIAME

Articolo 34 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli

animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche.

Articolo 35 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 36 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e con le prescrizioni di volta in volta impartite dall'A.S.L. Sanità Animale competente territorialmente.

2. Deroche al comma 1 possono essere concesse dall'autorità comunale in casi particolari (malattie infettive estremamente diffuse, oppure animali morti in luoghi inaccessibili) e sentiti i relativi servizi della azienda U.S.L. e dell'Arpat.

Articolo 37 - Igiene degli animali nelle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito ed in buone condizioni igieniche.

3. E' vietato tenere in promiscuità grossi animali con animali da cortile nella stessa stalla.

CAPO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Articolo 38 - Transito di mezzi cingolati

1. E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00, pagamento in misura ridotta pari a € 150,00
3. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal presente regolamento.

Articolo 39 - Tutela delle strade comunali e vicinali extraurbane

1. Coloro che, transitando su strade comunali e vicinali in terra battuta, inghiaiata o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese
2. Chiunque ha la necessità di utilizzare in modo continuativo e per un certo periodo di tempo, le strade comunali e vicinali extraurbane per il transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 10 t. (dieci) e che a causa di tale uso sia prevedibile il danneggiamento della struttura stradale, deve chiedere l'autorizzazione al transito al Comando di Polizia Municipale. Al fine del rilascio della medesima, il richiedente deve stipulare, in anticipo, una polizza assicurativa fidejussoria a garanzia del Comune di Ponsacco, per i danni eventualmente prodotti sulle strade interessate. L'entità della polizza è stabilita dal Dirigente dell'Area Tecnica Comunale.
4. E' vietato fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.
5. Tutti gli utenti/frontisti di strade vicinali devono partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni

proprietario. Le strade vicinali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque, gli utenti/frontisti sono dunque obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

6. Il presente articolo costituisce principio per i proprietari di strade interpoderali non soggette ad uso pubblico.

CAPO IX TERRENI INCOLTI

Articolo 40 - Pulizia e sfalcio dei terreni incolti

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

3. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba. Nel periodo estivo devono essere effettuati almeno tre sfalci, nei mesi da maggio a settembre lo sfalcio deve essere effettuato uno entro il 20 maggio, uno entro il 10 luglio, uno entro il 1 settembre al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta pari a € 250,00

CAPO X RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Articolo 41 - Culture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Articolo 42 – Accensione fuochi

1. Salvo deroghe previste nel Regolamento Regionale Toscano 48/03, è vietato a chiunque accendere fuochi:
 - a) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge regionale forestale della Toscana n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a **50 metri** qualunque sia la destinazione d'uso;
 - b) Nei boschi e aree assimilate, di cui all'art. 3 della legge regionale forestale della Toscana n° 39/2000 e nella fascia di terreno contigua di larghezza pari a **200 metri** qualunque sia la destinazione d'uso, durante il periodo a rischio di incendio.
2. Nei territori diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali alle seguenti condizioni:
 - a). il fumo non deve invadere abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico;
 - b) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - c) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;
 - d) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
 - e) le persone che eseguono tali interventi devono preventivamente avvisare il Comando di Polizia Municipale indicando il luogo dell'abbruciamento, il

proprietario del terreno ed il nome di un responsabile con il relativo recapito telefonico;

f) è vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna;

g) l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;

3. E' vietato, ovunque, abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.

4. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio, il proprietario deve eseguire, al più presto e non oltre la stagione silvana successiva, il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse.

5. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione immediata alle competenti autorità locali.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett.e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00, pagamento in misura ridotta pari a € 25,00

6. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 43 – Spegnimento degli incendi

1. Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco.

2. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione della protezione civile o dei Vigili del Fuoco.

CAPO XI SANZIONI

Articolo 44 – Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente, che deve dare comunicazione dell'accertamento della violazione entro 10 giorni alla Polizia Municipale per redigere il verbale di contestazione.
3. Le competenze tecniche agronomiche e di misurazione sono attribuite all'Ufficio tecnico comunale, con l'ausilio di quello addetto alla Vigilanza.

Articolo 45 – Solidarietà

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Articolo 46 – Importo delle sanzioni

- 1 Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'Autorità Giudiziaria secondo le modalità del vigente Codice di procedura penale.
2. I principi e l'applicazione relativi al pagamento in misura ridotta, all'opposizione alla sanzione amministrativa e all'ingiunzione di pagamento sono disciplinati dalla Legge n. 689/1981.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma interamente dovuta a titolo di sanzione con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Le procedure sanzionatorie di cui al presente articolo possono essere precedute da comunicazioni ad adempiere da parte della Polizia Municipale.

5. Per motivi di igiene pubblica, quando se ne ravvisi la necessità, il Sindaco eserciterà il potere sostitutivo rivalendosi per le relative spese nei confronti del trasgressore o dell'obbligato in solido.

6. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00, salvo diversa espressa sanzione indicata dal Regolamento stesso o dalla legge.

Articolo 47 – Sanzioni amministrative accessorie

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, qualora la Polizia Municipale, ne ravvisi la necessità, può essere inflitta la sanzione amministrativa accessoria consistente:

- a) Nella sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata;
- b) Nella rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di manufatti o di occupazione di spazi abusivi;
- c) Nel ripristino dello stato dei luoghi.

2. Qualora l'intimato non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma è possibile disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 48 – Reiterazione delle violazioni

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel biennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

2. La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

3. In caso di reiterazione della violazione viene applicata una sanzione tra il doppio del minimo edittale e il massimo previsti per la violazione, pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale

Articolo 49 – Proventi

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge, e dovranno essere destinati a scopi di recupero o sistemazione ambientale.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.